GIURISPRUDENZA COMMERCIALE
ISSN 0390-2269
Anno LIII Fasc. 3 - 2026

Tommaso Franca

LA RESPONSABILITÀ PER DEBITI NEL TRASFERIMENTO «OCCULTO» D'AZIENDA

Estratto

Lefebvre Giuffrè

CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 26 maggio 2025, n. 14020 — Di Marzio M. *Presidente* — Catallozzi P. *Relatore* — P.M. (rigetto) — G.C. (avv.ti E. Richter e C. Cincotti) c. Fratelli Manno S.r.l. (avv. A. Antichi) e Camba & Usai S.r.l. in liquidazione (intimata).

Cassa con rinvio sent. Corte d'Appello di Firenze, 02 febbraio 2022.

Azienda - Cessione di Azienda - Debiti aziendali - Responsabilità solidale tra cedente e cessionario - Debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie - Effettiva alterità soggettiva tra cedente e cessionario - cessione di azienda occulta.
(Codice Civile: artt. 2555, 2556 e 2560).

L'iscrizione del debito nelle scritture contabili è elemento costitutivo della responsabilità del cessionario, non surrogabile dalla prova della conoscenza aliunde *della passività da parte di quest'ultimo, stante la natura eccezionale della disposizione del secondo comma dell'art. 2560 cod. civ* (1).

Il requisito della «sostanziale alterità soggettiva» difetta solo nei casi in cui il cessionario dell'azienda altro non sia che il prodotto di una trasformazione soggettiva del cedente, con conseguente prosecuzione di tutti i rapporti giuridici tra l'uno e l'altro, ovvero la persona fisica, titolare di un'impresa individuale, conferisca l'azienda in una società unipersonale della quale sia titolare la stessa persona fisica. Al di fuori di vicende traslative caratterizzate da tali elementi non è dato rinvenire una identità soggettiva tra cedente e cessionario tale da sottrarre le cessioni di azienda dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 2560 cod. civ. relativa alla responsabilità nei confronti dei terzi per i debiti aziendali (2).

1. G.C. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositata il 2 febbraio 2022, che, in riforma della decisione del Tribunale di Grosseto, aveva parzialmente accolto l'appello formulato dalla Camba & Usai s.r.l., respingendo invece quello del medesimo G.C.

2. La sentenza impugnata ha riferito che la F.lli Manno aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della Camba & Usai s.r.l., per l'importo di euro 311.994,81, oltre accessori, per il pagamento di corrispettivi relative a plurime forniture di pesce e che nel giudizio di opposizione quest'ultima aveva chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'ingiungente al pagamento della somma di euro 349.622,37 per commissioni relative a tali forniture, previa diversa qualificazione del rapporto contrattuale dedotto in giudizio.

3. Ha aggiunto che la domanda era stata estesa, su istanza dell'ingiungente, a G.C. — già legale rappresentante e poi liquidatore della società ingiunta — sul fondamento della sua responsabilità quale cessionario dell'azienda esercitata da quest'ultima, e che il giudice di prime cure, ricondotto il rapporto alla figura della commissione, aveva ritenuto fondata, tranne che per una somma marginale, la pretesa azionata dalla F.lli Manno s.r.l., condannando al pagamento della stessa (liquidata in euro 303.961,18, oltre interessi) sia la Camba & Usai s.r.l., sia G.C., quale cessionario del ramo di azienda.

4. Ha, quindi, accolto, sia pure parzialmente, l'appello della Camba & Usai s.r.l. riconoscendo il suo diritto al conseguimento di commissioni, liquidate in euro 30.396,12, oltre interessi, e condannando la F.lli Manno s.r.l. al relativo pagamento, ferma restando la statuizione di condanna della medesima Camba & Usai s.r.l. e di G.C. al pagamento di quanto accertato dal giudice di primo grado.

5. Ha, quindi, disatteso il gravame dell'odierno ricorrente evidenziando in particolare che lo stesso era responsabile dell'obbligazione assunta dalla Camba & Usai s.r.l., in solido con quest'ultima, ai sensi dell'art. 2560, secondo comma, cod. civ., in ragione del fatto che la cessione dell'azienda cui si riferiva il debito era avvenuta per eludere le ragioni creditorie.

6. Il ricorso è affidato a un unico motivo.

7. Resiste con controricorso la F.lli Manno s.r.l.

8. La Camba & Usai s.r.l. non spiega alcuna difesa.

9. La controricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

10. Con ordinanza interlocutoria del 12 giugno 2024 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza in considerazione particolare complessità ed importanza delle questioni interessate dal ricorso.

11. Il ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

12. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2560,